

Rubrica

Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioni

di Carlo Ballotta

Inizio questo breve studio con una piccola provocazione: nell'attuale legislazione statale, ma anche regionale, il custode del cimitero, considerato, invece dai vecchi regolamenti di polizia mortuaria come soggetto chiamato allo svolgimento di determinati compiti in ambito di polizia mortuaria, non esiste più, mentre permane la vetusta ed incoerente ipotesi (invero del tutto astratta!) di un'abitazione per il custode (... ormai abitata da fantasmi??). Accantoniamo, per un attimo, la mia solita ironia seria ed inopportuna, così da entrare subito in *medias res* e procediamo, dunque, con ordine. In ogni Comune deve essere disponibile per popolazione residente e per lo stesso distretto geografico di riferimento dell'Ente Locale, ex art. 13 D.Lgs. 267/2000, almeno un cimitero con un campo di inumazione di adeguato dimensionamento (art. 337 R.D. 1265/1934) e le strutture di servizio indispensabili annoverate dal D.P.R. 285/90 (camera mortuaria, custodia in senso amministrativo ⁽¹⁾, ossario comune, cinerario comune). Questi sono gli impianti indispensabili per ogni Comune: essi determinano la necessità di investimenti per realizzarli e conseguentemente dei costi di gestione.

Per quanto attiene ai servizi cimiteriali, la giurisprudenza ha innanzitutto cercato di delinearne in modo compiuto la nozione, siccome correntemente si è soliti indicare con la locuzione "gestione cimiteriale" una serie di operazioni che spaziano dalla custodia del sepolcreto alla pulizia e alla cura del verde, all'aggiornamento dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale alla sepoltura/dissepolitura o

cremazione dei corpi all'illuminazione votiva. In secondo luogo, i rilievi dei Tribunali Italiani si sono concentrati sulla qualificazione dei servizi cimiteriali in termini di servizi pubblici locali giusta la L. 440/1987. In particolare, nel considerare come servizio pubblico solo le prestazioni eseguite in favore della collettività ed a fronte del pagamento di una tariffa imposta dal soggetto esercente, si è ritenuto che i servizi di custodia, pulizia e giardinaggio non siano da annoverare fra i servizi pubblici locali (T.A.R. Valle d'Aosta, 15 ottobre 2003, n. 180). In tal senso, pure la tenuta dei registri e del catasto è stata esclusa dall'ambito dei servizi pubblici, poiché giudicata attinente all'ufficio certificativo ⁽²⁾ dell'anagrafe e dello stato civile.

"Tutti cimiteri devono essere provvisti di un servizio di custodia, siano essi tanto comunali, quanto consorziali", così recita l'art. 52 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Il termine di "*servizio di custodia*" consente di conferire una rilevanza differente rispetto alla sorveglianza di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare attenzione al ruolo del custode, pressoché assente, salve le previsioni concernenti l'abitazione del custode rinvenibili negli artt. 56 e 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così si è passati dal custode, come figura individuale e di norma persona fisica, ad un

⁽¹⁾ Vds. Paragrafo 12 della circ. Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

⁽²⁾ Solo il cimitero in quanto tale deve essere riportato nelle mappe catastali ed appartiene ad una categoria ben precisa (E8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e tombe di famiglia). Il Comune è obbligato (art. 52 D.P.R. 285/90) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un'anagrafe dei morti) ed a tener conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazione (volute). È quindi una sorta di catasto dei cimiteri.

servizio, ponendo l'accento sull'aspetto organizzativo. La mansione di custodia può infatti avere un significato materiale e concreto, ma anche un'accezione funzionale che diviene decisamente più ampia e coinvolge compiti gestionali più complessi ed articolati nel laborioso meccanismo della "macchina cimiteriale". Se nei precedenti regolamenti succeduti in epoca post-unitaria, ad esempio, il custode svolgeva anche funzioni più eclettiche, di ordinaria amministrazione del cimitero, come nel caso della regolazione delle esumazioni ordinarie, tale potestà, ora, è stata assegnata all'autorità comunale dall'art. 82, comma 4, D.P.R. 285/90, togliendo alla custodia cimiteriale anche questo livello di autonomia (e qui – volutamente – senza entrare nel merito di tale scelta), così da ridurne, l'incarico ad un campo molto più operativo ed esecutivo rispetto al passato. Il servizio di custodia viene, tuttavia, a costituire un insieme di attività di maggior respiro rispetto ad una mera concezione tangibile e strumentale della guardia stessa, interessando varie fasi e momenti. Ciò comporta questo risvolto: il responsabile del servizio può essere individuato in un addetto amministrativo senza che necessariamente abbia la propria sede ⁽³⁾ in prossimità del cimitero. Il responsabile del servizio di custodia potrebbe, quindi, operare in modo nettamente separato rispetto al cimitero, avendo sede presso gli uffici comunali a condizione che svolga un lavoro di organizzazione e sovrintendenza verso personale necroforo in servizio presso il cimitero. Se ne può desumere, pertanto, che non sussiste più alcun onere esplicito di designare nella pianta organica del personale il profilo "ad hoc" di una persona preposta alla "custodia e guardia" del cimitero. Anzi, alcune operazioni di natura meramente manuale potrebbero anche prestarsi a venire assicurate con tecniche che prescindano per la gran parte dall'intervento umano, come nel caso dell'apertura e chiusura degli accessi per i quali potrebbe farsi ricorso a sistemi in qualche modo automatizzati o comandati a tempo da impianti meccanici o, comunque, robotizzati. La normativa attuale prende in considerazione principalmente la fase dell'esercizio spostando la propria attenzione sul servizio di custodia, inteso come un plesso di attività che comprende anche quelle di manovalanza,

ma non solo quest'ultime. Se il D.P.R. 285/90, pur nella propria post-maturità lessicale rispetto ad altre fonti del diritto, anche di rango superiore, coeve rispetto alla sua stessa emanazione, supera la classica impostazione del custode del cimitero, prendendo in considerazione piuttosto il responsabile del servizio di custodia del camposanto, cioè incentrando l'attenzione sull'aspetto amministrativo, per certi versi giuridico, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fa, addirittura, riferimento (art. 17) alla professione del responsabile del cimitero. Forse, in numerosi casi, i due profili di responsabili (del servizio di custodia e del cimitero) possono venire, gestionalmente, a coincidere, ma non va esclusa la possibilità, specie negli organigrammi di maggiori dimensioni, che vi sia distinzione, probabilmente con la collocazione del "servizio di custodia" come uno dei "servizi" del cimitero e, conseguentemente, in tale evenienza, con la subordinazione del relativo responsabile al responsabile generale del cimitero, nella sua completezza e pluralità di servizi operanti. La distinzione, quando organizzativamente presente, non è solo nominalistica e può diventare direttamente considerando come il responsabile del cimitero sia destinatario dell'incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui sopra, cioè è titolare della responsabilità legale connessa alla sua applicazione con relativo apparato di diritto punitivo. Tra l'altro, non si tratta di una disposizione particolarmente innovativa, se si ha presente l'intera architettura normativa del vecchio D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dei suoi provvedimenti attuativi ora abrogati dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e confluiti nel Testo Unico Leggi Ambientali, così come novellato, nella sua Parte IV dal D.Lgs. 205/2010 e s.m.i.. Innovativa è, però, la sua individuazione, in termini così espliciti. Andrebbe anche osservato come un'analogia attribuzione di responsabilità sia abbia riguardo alle strutture sanitarie, siano esse pubbliche e private, distinzione quest'ultima non presente per il cimitero, stante la sua scontata demanialità ex art. 824, ultimo comma Cod. Civile. Nell'eventualità che la gestione del cimitero non sia diretta da parte del Comune, ma avvenga con una delle forme di esercizio dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (tra l'altro, non sottovalutando gli scenari che sembrano determinarsi in prospettiva a seguito delle più recenti modificazioni delle specifiche norme sulla gestione dei servizi pubblici locali, le quali potrebbero portare ad un più o meno definitivo superamento dell'erogazione degli stessi in economia diretta), l'occupazione del responsabile del cimitero va plasmata ed interpretata in relazione al modello di

⁽³⁾ Consiglio di giustizia Amm., Regione Sicilia, 18 marzo 1967 n. 108 Ai sensi del penultimo comma dell'art. 114 del regolamento cimiteriale di Messina e del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 25.8.1892 n. 448, il direttore del cimitero della predetta città esercita effettivamente le mansioni di custode e deve risiedere presso il cimitero, mentre il personale da lui dipendente con la qualifica di custode deve considerarsi suo delegato; pertanto è al direttore del cimitero che spetta l'alloggio ivi esistente e non ai custodi suoi dipendenti.

conduzione adottato, in quanto il riferimento è chiaramente a chi abbia la responsabilità della gestione del cimitero stesso. Diviene, allora, fondamentale, nel processo di avvio dell'azione di polizia cimiteriale sul territorio del comune, ciclica per sua intima essenza e senza soluzione di continuità (... induttivamente: art. 96 D.P.R. 285/90), l'individuazione da parte della Giunta comunale dell'ufficio preposto al buon governo del camposanto attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici di cui agli art. 48 comma 3 ed 89 D.Lgs. 267/2000, senza mai dimenticare come, in ultima analisi, il sindaco sia pur sempre autorità sanitaria locale e come tale debba vigilare sulla polizia cimiteriale ex art. 51 D.P.R. 285/90 avvalendosi dell'AUSL, quale interfaccia tecnica, per le questioni igienico-sanitarie.

Tale potere in capo alla Giunta Comunale comporta che quest'ultima potrà decidere di conferire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del suddetto regolamento interno si procede con Ordinanza del Sindaco (o ... con ordine di servizio???) ad individuare le figure a ciò deputate generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell'art. 17, è affidato l'incarico di sorveglianza e osservanza delle disposizioni del D.P.R. 254/2003. Il responsabile del camposanto deve assicurare l'ordine, il controllo ed il buon andamento della polizia cimiteriale gestendo al meglio l'archivio cimiteriale (si veda anche la "legge archivistica" di cui D.P.R. 1409/1963, che impone tempi molto lunghi di permanenza agli atti del cimitero [40 anni] di tutta la documentazione prima di avviare la procedura di scarto o di riversamento presso l'Archivio di Stato).

Questa mancanza, nel caso in cui il responsabile del servizio di custodia sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri, integra la fattispecie di reato di cui all'art. 328 Codice Penale, Se l'evento è, invece, stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l'elemento soggettivo della colpa) egli sarà passibile della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 358 R.D. 1265/1934, il cui importo è stato aggiornato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, ovviamente fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981. L'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, dispone che il responsabile del servizio di custodia debba prender nota molto diligentemente di tutti i movimenti in ordine alle salme, inumate ed esumate, tumulate ed estumulate, cremate, trasportate altrove. La doverosa registrazione di ogni operazione cimiteriale è contemplata dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90. La norma originaria imponeva il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la scrittura informatica in

forza di un chiarimento con circolare ministeriale. Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso: "[...] 12. *Indicazioni relative al servizio di custodia. Registros con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registros di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. In tal caso i registros di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.*"

In linea di massima, l'amministrazione dell'archivio cimiteriale non potrebbe, però, essere oggetto di affidamento a terzi, La redazione dei registros di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 (si veda anche il paragrafo 12 della circ. Min. Sanità n.24/1993) è, in effetti, una pubblica funzione ed è esercitata dall'addetto al servizio di custodia e secondo alcuni commentatori costui (o costei) dovrebbe esser necessariamente dipendente comunale. Tuttavia, molto dipende dal contratto di servizio, perché in esso potrebbe anche materialmente rientrare, tra le attività materia di affidamento, quella di compilazione dei registros cimiteriali a condizione che vi siano sistemi di verifica e di controllo (e sanzioni) idonei ad assicurarne un'adeguata natura pubblica.

I registros (⁴) di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 hanno, infatti carattere di pubblico registro. Ad oggi, solo la Regione Lombardia con l'art. 10 della L.R. 22/2003 poi confluita nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regionali (art. 76, comma 2, lett. b) L.R. 33/2009) demanda alla Regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registros cimiteriali. Non si parla di possibili modelli uniformi, scelta che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle regole di registrazione, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (e

⁴ I registros di cui all'art. 52 non sono tenuti dal custode, ma dal responsabile del servizio di custodia (e anche altrove si fa sempre riferimento tale figura "responsabile" (es.: art. 87), incluso l'art. 17 D.P.R. 15/7/2003, n. 254). In altri termini, attualmente il riferimento è al "servizio" ed al suo "responsabile".

che non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non di rango secondario). Non si ha, però, ad oggi, ancora notizia di qualche decreto d'implementazione della norma in oggetto. Da tempo m'arrovello e mi lambicco il cervello, senza ottenere apparente soluzione o risposta su questo quesito: ma i registri cimiteriali di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 hanno davvero la qualità di pubblici registri direttamente consultabili dalla cittadinanza? IL D.P.R. 285/1990 nulla dice a tal proposito, c'è qualche norma formale dello *jus positum* cui appigliarsi? Il problema si complica perché questa questione s'interseca fortemente con la normativa sulla privacy, siccome essi contengono dati sensibili. Sul sito di A.n.u.s.c.a leggo di un'opinione diversa volta ad escludere il diretto accesso (*ex* D.P.R. 184/2006?) ai registri cimiteriali da parte del privato cittadino, poiché questi "schedari" sarebbero atti interni al circuito comunale della polizia mortuaria. Ho preso un abbaglio mostruoso o in queste parole c'è un barlume di verità? Azzardo una possibile risposta: sull'entità pubblica dei registri cimiteriali si rinvia all'art. 2699 Cod. Civile, essi sono infatti atti formati da un pubblico ufficiale ⁽⁵⁾ ed anche in questo frangente ci viene in soccorso la giurisprudenza:

1) Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 *"Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell'ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata "all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate"), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di "semplici mansioni di ordine" e di "prestazione di opera meramente materiale" ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio."*

2) T.A.R. Campania, Sez. III, Napoli, 11 settembre 1987 n. 200 *"In base alle vigenti disposizioni di legge le mansioni del custode del cimitero comunale non si esauriscono nell'apertura e chiusura della struttura pubblica ma si concretano in attività ben più complesse (es. presa in consegna di cadaveri, tenuta di apposito registro dei movimenti delle salme, etc.); trattandosi, dunque, di mansioni di carattere prevalentemente amministrativo, alle stesse dev'essere correlata la IV qualifica funzionale."*

3) T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 31 gennaio 1983 n. 28 *"In base alla declaratoria delle mansioni dei vari livelli previsti dal D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, al*

dependente che esercita le funzioni di custode del cimitero, non espressamente previsto nella detta declaratoria, spetta il quarto livello, e non il terzo, in considerazione della posizione di autonomia e responsabilità riconosciutagli (tenuta di pubblici registri e cura del pio luogo)."

4) Cassazione penale, Sez. III, 15 giugno 1974 n. 4102 *"Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, stabilisce che ogni cimitero deve avere almeno un custode, compiti primari di quest'ultimo sono: la ricezione dei cadaveri, accompagnati dalla necessaria documentazione, la determinazione del loro seppellimento, secondo il duplice sistema della inumazione e della tumulazione; la disciplina della esumazione e delle estumulazioni in base ai criteri regolamentari vigenti; e, infine, la documentazione in registri a duplice esemplare (da compiersi personalmente) di ogni operazione relativa ai cadaveri accolti nel cimitero. Per ciò che attiene a quest'ultima mansione, la legge precisa che il custode debba dare atto, nel doppio registro, oltre che delle generalità esatte della persona, cui appartenne in vita il cadavere, di ogni altra circostanza (locale e temporale), idonea a documentare il lungo e spesso complicato iter, cui la spoglia umana sia stata in concreto assoggettata. Date le specifiche modalità della regolamentazione, risulta chiaro che il legislatore ha inteso attribuire al custode funzioni di carattere pubblicistico (custodia del cimitero, comunale o consorziale), in esse compresa quella di documentare personalmente il movimento dei cadaveri nell'ambito del cimitero, nonché le molteplici vicende subite da ciascuno dei medesimi, per disposizione e per diretta sorveglianza del funzionario a ciò preposto. L'atto pubblico, previsto dal regolamento, è destinato a rispecchiare, per certificazioni dirette del pubblico ufficiale investito del compito, anche ciò che è stato da lui fatto, onde va attribuita al documento in questione la natura di atto pubblico fide faciente (fattispecie di falsificazione dei registri del cimitero da parte del custode)."*

In merito, poi, ad una possibile, inosservanza del principio di riservatezza su informazioni personali, ancorché dei defunti, mi sovviene un dubbio: davvero i registri cimiteriali le conterrebbero? Il problema sorge siccome alcune (vecchie) impostazioni richiedevano elementi ed notizie non necessari (anzi!) diversi, ed eccedenti, rispetto a quelli minimali prescritti dall'art. 52 D.P.R. 285/1990 (es.: indicazioni circa la causa di morte, le quali non dovrebbe proprio essere presenti). Un possibile rimedio, per altro molto semplice, è questo: se la modulistica in uso ammette ancora queste annotazioni, le relative

⁽⁵⁾ Il custode del cimitero, talora qualificato come pubblico ufficiale, Per la Cassazione Penale Sez. VI 4 febbraio 1999 è ritenuto incaricato di pubblico servizio.

colonne vanno lasciate in bianco, non compilate, mentre (per gli anni futuri) si potranno acquistare registri idonei.

La questione, semmai, si pone per i registri pregressi, per i quali non si può non rinviare alle disposizioni di cui all'art. 20 e segg. D.Lgs. 196/2003. L'incombente della registrazione, quindi, insiste (art. 52 D.P.R. 285/90); sul responsabile del servizio di custodia; occorre, allora, necessariamente, rinviare al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune. Non sembrano esservi elementi ostativi a che il lavoro del responsabile del servizio di custodia si sovrapponga con quello del custode (sempre tenendo conto del Regolamento anzidetto e del CCNL). Tra l'altro, il vincolo imposto, in via generale, al responsabile può essere attuato con specifica disposizione nei confronti del custode a provvedere, comando, dato lo stato di soggezione tipico di ogni lavoratore subordinato, cui quest'ultimo non si può sottrarre (art. 2104, comma 2 Cod. Civile), salvo non incorrere in una chiara violazione disciplinare. Piccola nota storica: Al Congresso generale d'igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (appunto...l'altro ieri!), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l'altro, quanto segue: "§ 12. L'Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato".

La normativa nazionale, a partire dal R.D. 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente richiesto quelle registrazioni oggi considerate dall'art. 52 D.P.R. 285/1990, con la conseguenza che dovrebbe sempre risultare quali siano i feretri inumati in campo comune o tumulati in un dato sepolcro, a maggior ragione se ragioniamo su questo elemento di diritto: per ogni tumulazione, trattandosi di sepolcro privato, deve essere stato preventivamente documentato, ed autorizzato, lo *Jus Sepulchri*, ossia il titolo di accoglimento nel sepolcro stesso: tuttavia, non sempre ciò accade se pensiamo a quante tumulazioni *sine titulo* avvengono nei nostri campisanti. Volgiamo, ora, lo sguardo su alcuni casi concreti in cui si trovi a muoversi il responsabile del servizio di custodia nella sua veste propria di pubblico ufficiale. L'inizio⁽⁶⁾ delle operazioni cimiteriali, quando il corteo funebre abbia varcato i cancelli del camposanto, è fissato con l'accettazione del feretro nel cimitero da parte del Responsabile del servizio di custodia, il quale verifica la documentazione che accompagna la bara e la stessa tipologia di feretro

in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione). Questo passaggio fondamentale è stabilito dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990. A volte è prassi stilare un verbale di ricevimento nel cimitero del feretro, non si vede, tuttavia nello *jus positum*, la sussistenza di tale obbligo giuridico. L'addetto al servizio di custodia del cimitero controlla la regolarità delle autorizzazioni (decreto di trasporto e titoli di sepoltura⁽⁷⁾) anche ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 285/1990) consegnate unitamente al feretro, poi si assicura che i sigilli sul cofano non siano stati manomessi⁽⁸⁾ e corrispondano a quello riportato nell'attestato di garanzia al trasporto, *ex* paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993. L'accertamento dell'infrazione, ma non l'applicazione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala l'infrazione, per via gerarchica, all'A.USL competente per territorio, perché salvo l'evenienza di trasgressione dell'ordinanza sindacale sui trasporti mortuari, in genere, la vigilanza sul trasporto funebre, se non attratta, tramite apposita disciplina regionale, nella sfera della polizia mortuaria comunale, è ancora affidata all'Autorità Sanitaria che attraverso i propri servizi ispettivi (vigilanza sanitaria) accerta l'infrazione e la eleva, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 285/90. Di norma, raramente, vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (pratica che sarebbe oltremodo opportuna, ma non è – formalmente – prescritta o sancita dal D.P.R. 285/1990, né da altra legislazione regionale, fatte salve, a volte, disposizioni particolari dal regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono necessarie le registrazioni delle stesse negli schedari cimiteriali (art. 52 D.P.R. 285/90). Certo la regolazione nel dettaglio delle esumazioni/estumulazioni spetterebbe, tutto sommato, al dirigente (art. 107 comma 3 D. LGS n. 267/2000 o, in ultima istanza concernerebbe per sempre la persona del sindaco ai termini del combinato disposto tra gli artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 285/1990)? Per la stesura dell'eventuale rapporto di chiusura delle operazioni cimiteriali non c'è (fortunatamente) un modello ufficiale od ufficioso, per cui, qualora si ritenesse utile adottarlo, vi sarebbe, in ogni modo, la massima libertà di forme, ma in nome del principio di economicità *ex* L. 241/1990, secondo cui è (... o sarebbe?!!) proibita la ridondanza, o, peggio ancora, l'inutile aggravamento del procedimento amministrativo, occorre

⁽⁶⁾ È obbligatorio procedere ad una valutazione del rischio da parte del personale operante, ma anche per i visitatori. Questo dovere è separato, ma integrativo rispetto a quanto stabilito con D.P.R. 285/90. Il responsabile dei cimiteri è anche responsabile della sicurezza *ex* D.Lgs. 81/2008

⁽⁷⁾ Come prima cosa va precisato che il custode del cimitero non è, in alcun modo, legittimato a porre in essere atti di concessione amministrativa di sepolcri privati nel cimitero, richiedendosi per questi, l'intervento, formale, degli uffici comunali.

⁽⁸⁾ Non si sottovaluti la fattispecie penale di effrazione dei sigilli di cui all'art. 349 Cod. Penale.

davvero un resoconto (... “sul campo”) di quanto deve, comunque, essere oggetto di trascrizione nei “libri cimiteriali” *ex art.* 52 D.P.R. 285/1990, essendo quest’ultimi, comunque, dei pubblici registri? Spetta, poi, soprattutto nei cimiteri di piccole dimensioni, al custode presenziare direttamente alle singole operazioni cimiteriali. Ad esempio in un’estumulazione, volta a tentare la riduzione delle ossa in cassetta ossario *ex art.* 36 D.P.R. 285/1990, egli deve appurare che: la tomba oggetto dell’intervento sia quella corretta, la salma sia proprio quella ed eventualmente effettuare anche le operazioni materiali di apertura della tomba, estrazione del feretro, apertura dello stesso ...) e denunciare all’Autorità Giudiziaria *ex art.* 87 D.P.R. 285/1990 operazioni poco ortodosse sui resti mortali, tali da configurare la fattispecie di reato di cui all’art. 410 Cod. Penale. Gli unici trattamenti consentiti, sono, in effetti, dettati dalla Circ. Min. Salute n. 10/1998.

La valutazione circa la esecuzione di atti o gesti vietati tassativamente dall’art. 87 del D.P.R. 285/90 incombe proprio al responsabile del servizio di custodia cimiteriale. È inoltre previsto il parere del personale sanitario per la fattispecie, molto problematica, di cui al comma 5 dell’art. 86 D.P.R. 285/90. In taluni comuni è invalso l’uso di disciplinare in via generale dette situazioni con ordinanza del Sindaco, sentito il parere del servizio AUSL di polizia mortuaria, così da richiederne la presenza effettiva solo nei casi dubbi o quando si debba procedere a ripristinare l’ermeticità del feretro (art. 88 D.P.R. 285/90). Pertanto, di norma, sono gli addetti cimiteriali a identificare i resti ossei in base alla collocazione, alla presenza di targhette nel cofano, con quant’altro l’esperienza ed il buon senso possano suggerire. Nei casi dubbi occorre la presenza sia del responsabile dei servizi di custodia cimiteriale sia del medico legale. Interessante un’ultima postilla sul sistema sanzionatorio cui è sottoposto il responsabile del servizio di custodia cimiteriale. Questi se omette le registrazioni di cui all’art. 52 D.P.R. 285/1990 è soggetto (art. 107 D.P.R. 285/1990) alle sanzioni del T.U.LL.SS. e, in sostanza, all’art. 358 comma 2 T.U.LL.SS., ma – altresì – va applicato il Codice disciplinare, dovendo essere avviato (anche, in aggiunta ed a complemento, non essendovi alternative) il procedimento disciplinare. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro, consegnatogli senza o l’una o l’altra delle autorizzazioni necessarie (od entrambe), non segnali al proprio superiore gerarchico tale irregolarità sostanziale, incorre in una palese violazione disciplinare. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro privo del titolo di viaggio e di quello di sepoltura), provveda u-

gualmente all’inumazione o alla tumulazione di quest’ultimo, a maggior ragione, quale incaricato di pubblico servizio *ex art.* 358 Cod. Penale è, anch’egli, soggetto alle sanzioni di cui all’art. 358 comma 2 R.D. 1265/1934 e visto l’art. 331 Cod. Proc. Penale non può sottrarsi al dovere della segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica anche ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 396/2000. Per quanto riguarda gli ultimi casi di specie, essi possono concorrere, non essendo tra loro incompatibili. Sono da considerare a parte le eventuali norme regionali che affrontino aspetti sanzionatori in relazione a fatti e situazioni sopra considerate, per cui occorre fare riferimento ad esse, tenendo presente come, per alcune regioni, esse concorrano (= si sommino) con le norme “nazionali”, in altre siano alternative ad esse. Ora, se tali inadempienze sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da ascrivere a quest’ultima perché ha diramato ordini illegittimi oppure è rimasta inerte rispetto all’impegno di organizzare e dirigere i propri subalterni. Risponde invece, in prima persona, sollevando da questa responsabilità il dirigente, chi abbia materialmente agito senza rispettare le direttive e gli ordini comunali relativi alla procedura di polizia cimiteriale.